

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. _____ del _____

OGGETTO: progetto CCM 2022 "Implementazione di un modello innovativo nei percorsi di accoglienza, diagnosi /prevenzione e cura, dei minori stranieri e minori/stranieri non accompagnati (MSNA) nei servizi sanitari", Codice Unico di Progetto (C.U.P) E55E22000520001

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento Amministrativo e delle Risorse Umane - UOC Affari Generali

Centro di Costo: BB01 L'Estensore: GIOVANNI D'AVOSSA Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa GLORIA CICCARELLI <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	UOC Affari Generali Dott.ssa GLORIA CICCARELLI <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	Dipartimento Amministrativo e delle Risorse Umane Dott.ssa MIRELLA PERACCHI <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
---	--	---

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€120.000,00	2023	CE	401020304	contributi da altri sogg. pubbl. extra fondo vincolati	Dott. Giancarlo Santone	

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Dr. GIANCARLO SANTONE

Il Dirigente della UOC Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente atto anche per atti senza impegno di spesa ma che prevedono utilizzo fondi

Parere del Direttore Amministrativo Dr.ssa Roberta Volpini

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.11 pagine di cui n. 6 pagine di allegati

Il Commissario Straordinario
Dr. Giuseppe Quintavalle

IL DIRETTORE DELLA UOC AFFARI GENERALI

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1 gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I a far data dal 1 gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio, T00013 del 05.04.2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario nella persona del Dott. Giuseppe Quintavalle;

VISTO, l'atto di Autonomia Aziendale, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17.12.2019, recepito con DCA U00020 del 27 gennaio 2020 e pubblicato sul BURL del 30.1.2020 n. 9 con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Dipartimento Amministrativo e delle Risorse Umane, di cui fa parte la UOC Affari Generali;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 179 del 27/02/2020 avente ad oggetto: *“Atto aziendale della ASL Roma I approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo”* la quale prevede l'attivazione de sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricomprese;

VISTA la Deliberazione n.347 del 08/07/2022 avente oggetto: *“Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi”*, con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;

PREMESSO che:

- con D.M. del 5 agosto 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 19 settembre 2022 al n. 2532 e dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 30 agosto 2022 al n. 555, è stato approvato il Programma di attività del CCM per l'anno 2022 per un importo complessivo pari ad € 7.786.400,00;
- il predetto Programma di attività del CCM è suddiviso nell'Area Progettuale e nell'Area delle Azioni Centrali, per la quale la Direzione Operativa del CCM, per l'anno 2022, ha proposto di individuare delle linee di intervento conformi alle priorità strategiche di governo, coerenti con i Piani nazionali, in primis con il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025, offrendo l'opportunità di sviluppare interventi mirati negli ambiti delle patologie trasmissibili e di quelle non-trasmissibili identificando alcune azioni di sistema utili alla programmazione di azioni di promozione della salute e di prevenzione in aree di intervento di particolare interesse e innovative;
- la Regione Emilia Romagna, già Ente capofila del progetto “Integration and Community Care for Asylum and Refugees in Emergency (I.C.A.R.E.)”, sottoscrittore a tal fine del Grant Agreement n. HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0075 (cfr. D.G.R. n. 874 del 11/06/2018) e dei connessi Accordi di Partenariato con le Regioni Toscana, Lazio, Sicilia e con l'Azienda USL di Modena (cfr. D.G.R. n. 247 del 18 febbraio 2019), ha individuato, sempre in qualità di Capofila, l'area di intervento n. 7 “Migranti minori e minori non accompagnati: sorveglianza delle problematiche sanitarie e di accesso ai servizi sanitari”;
- con nota Prot. 21/09/2022.0912163.U è stata inviata al Comitato Scientifico del CCM la proposta progettuale dal titolo “Implementazione di un modello innovativo nei percorsi di accoglienza, diagnosi prevenzione e cura, dei minori stranieri e minori stranieri non accompagnati (MSNA) nei servizi sanitari”;
- il Comitato scientifico del CCM, nella seduta del 3 ottobre 2022 ha esaminato la suddetta proposta progettuale, procedendo all'approvazione della stessa, individuando, oltre alla Regione Emilia Romagna, l'Unità Operativa 3 / Azienda Sanitaria Locale Roma I – U.O. Salute Migranti Forzati (SaMiFo), partecipante, tra le altre ivi indicate, allo svolgimento delle relative attività progettuali;
- per la realizzazione del progetto di cui trattasi il Ministero della Salute ha previsto, in favore della Regione Emilia Romagna, un finanziamento complessivo pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di comune interesse finalizzate alla realizzazione del progetto in parola e per regolamentare la reciproca collaborazione, il Ministero della Salute e la Regione Emilia Romagna hanno sottoscritto, in data 07/11/2022, apposito Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, in cui si conferma l'erogazione, in favore della RER, del finanziamento complessivo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- la competente struttura ministeriale ha assegnato al progetto “Implementazione di un modello innovativo nei percorsi di accoglienza, diagnosi prevenzione e cura, dei minori stranieri e minori stranieri non

accompagnati (MSNA) nei servizi sanitari” il Codice Unico di Progetto (C.U.P) E55E22000520001 in data 13/10/2022;

- le attività progettuali decorrono dal 22/11/2022 e termineranno il 22/11/2024, salvo una sola eventuale proroga per un periodo massimo di sei mesi su richiesta della Regione Emilia Romagna, ove essa, nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, riscontri oggettive criticità di natura tecnica che determinino un ritardo della tempistica inizialmente prevista nel cronoprogramma;

CONSIDERATO che

- l'accordo di collaborazione allegato al presente provvedimento (all.1) ha validità dalla data dell'ultima sottoscrizione al termine delle attività progettuali e disciplina i rapporti giuridici ed economici tra la Regione Emilia Romagna, Ente capofila del progetto CCM 2022 "Implementazione di un modello innovativo nei percorsi di accoglienza, diagnosi /prevenzione e cura, dei minori stranieri e minori/stranieri non accompagnati (MSNA) nei servizi sanitari" e l'Unità Operativa 3 / ASL Roma I, partecipante, tra le altre ivi indicate, allo svolgimento delle attività progettuali di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi descritti nel progetto esecutivo parte integrante dell'Accordo di collaborazione stipulato tra il Ministero della Salute e la RER
- Per la realizzazione delle attività progettuali di cui all'art. 1 dell'accordo allegato, la Regione Emilia Romagna erogherà all'U.O. 3/ ASL Roma I la quota di finanziamento di spettanza, pari ad € 120.000,00 (centoventimila/00), subordinatamente all'effettivo accredito nel bilancio regionale delle rate da parte del Ministero, secondo le modalità di seguito all'art. 5 del suddetto accordo;
- il Referente individuato per l'attività del presente progetto è il Dott. Giancarlo Santone, Direttore della UOSD Centro SA.MI.FO;
- con ultima mail del 27 febbraio 2023, agli atti del proponente ufficio, è stato trasmesso al proponente ufficio il testo di accordo nella versione definitiva, al fine del successivo iter di sottoscrizione, allegato al presente provvedimento e già ampiamente condiviso tra il direttore della UOSD Centro SA.MI.FO della ASL Roma I e il referente della Regione Emilia Romagna - Settore innovazione nei servizi sanitari e sociali;

ATTESO che

- per la realizzazione del progetto di cui al presente provvedimento, sulla base del prospetto indicato all'interno del predetto comma I Art. 5, è concesso alla ASL Roma I un contributo massimale omnicomprendente pari ad 120.000,00 (centoventimila/00), da contabilizzare sul conto ricavo CE n. 401020304 "contributi da altri sogg. pubbl. extra fondo vincolati" che verrà corrisposto dalla Regione Emilia Romagna in qualità di soggetto capofila nel citato progetto;
- il contributo non è soggetto ad IVA ai sensi del DPR n. 633/72 e ss.mm.ii.;

RITENUTO opportuno ed utile, procedere alla sottoscrizione dell'Accordo tra ASL Roma I e la Regione Emilia Romagna – Roma Capitale finalizzato all'attuazione progetto CCM 2022 "Implementazione di un modello innovativo nei percorsi di accoglienza, diagnosi /prevenzione e cura, dei minori stranieri e minori/stranieri non accompagnati (MSNA) nei servizi sanitari" (cfr All.1), con validità dalla data di ultima sottoscrizione al termine delle attività progettuali;

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art., 1, comma 1, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- **sottoscrivere** l'accordo con la Regione Emilia Romagna – finalizzato all'attuazione progetto CCM 2022 "Implementazione di un modello innovativo nei percorsi di accoglienza, diagnosi /prevenzione e cura, dei minori stranieri e minori/stranieri non accompagnati (MSNA) nei servizi sanitari" (cfr All.I), con validità dalla data di ultima sottoscrizione al termine delle attività progettuali;
- **prendere atto** che la Regione Emilia Romagna in qualità di soggetto capofila del suddetto progetto, corrisponderà alla ASL Roma I 120.000,00 (centoventimila/00), da contabilizzare sul conto ricavo CE n. 401020304 "contributi da altri sogg. pubbl. extra fondo vincolati";
- **individuare** il Direttore della UOSD Centro SA.MI.FO, dott. Giancarlo Santone, quale referente dell'attività in parola;
- **trasmettere** il presente atto alla Regione Emilia Romagna, alla UOSD Centro SA.MI.FO. e alla UOC Bilancio e Contabilità della ASL Roma I;
- **disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Responsabile del
procedimento
Dott.ssa Gloria Ciccarelli

(firmato digitalmente)

Il Direttore
U.O.C. Affari Generali
Dott.ssa Gloria Ciccarelli

(firmato digitalmente)

Il Direttore
Dipartimento Amministrativo e Delle
Risorse Umane
Dott.ssa Mirella Peracchi
(firmato digitalmente)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In Virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

nonché delle funzioni e dei poteri di con Decreto del Presidente della Regione Lazio, T00013 del 05.04.2023;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

Preso Atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art., 1, comma 1, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto "progetto CCM 2022 "Implementazione di un modello innovativo nei percorsi di accoglienza, diagnosi /prevenzione e cura, dei minori stranieri e minori/stranieri non accompagnati (MSNA) nei servizi sanitari", Codice Unico di Progetto (C.U.P) E55E22000520001" e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto di:

- **sottoscrivere** l'accordo con la Regione Emilia Romagna – finalizzato all'attuazione progetto CCM 2022 “Implementazione di un modello innovativo nei percorsi di accoglienza, diagnosi /prevenzione e cura, dei minori stranieri e minori/stranieri non accompagnati (MSNA) nei servizi sanitari” (cfr All.I), con validità dalla data di ultima sottoscrizione al termine delle attività progettuali;
- **prendere atto** che la Regione Emilia Romagna in qualità di soggetto capofila del suddetto progetto, corrisponderà alla ASL Roma I 120.000,00 (centoventimila/00), da contabilizzare sul conto ricavo CE n. 401020304 “contributi da altri sogg. pubbl. extra fondo vincolati”;
- **individuare** il Direttore della UOSD Centro SA.MI.FO, dott. Giancarlo Santone, quale referente dell'attività in parola;
- **trasmettere** il presente atto alla Regione Emilia Romagna, alla UOSD Centro SA.MI.FO. e alla UOC Bilancio e Contabilità della ASL Roma I;
- **disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Direttore della Struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organismi rispettivamente interessati.

Il Direttore della Struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organismi rispettivamente interessati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Quintavalle
(firmato digitalmente)

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per la realizzazione del progetto “Implementazione di un modello innovativo nei percorsi di accoglienza, diagnosi prevenzione e cura, dei minori stranieri e minori stranieri non accompagnati (MSNA) nei servizi sanitari” – Programma di attività CCM 2022 (Area progettuale – Linea di intervento n. 7) – C.U.P. E55E22000520001

TRA

La Regione Emilia-Romagna (di seguito denominata “RER”), C.F. 80062590379, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, nella persona del Responsabile del Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, Dott. Giuseppe Diegoli, domiciliato/a per la carica in Bologna, Viale Aldo Moro, n. 21, sulla base di quanto disposto dalla D.G.R. n. 1851/2022.

E

L’Unità Operativa Azienda Sanitaria Locale Roma 1 – U.O. Salute Migranti Forzati (SaMiFo) (di seguito denominata “U.O. 3”), C.F. 13664791004, con sede in Roma, Borgo Santo Spirito, n. 3, nella persona del Direttore Generale f.f. e Legale rappresentante, Dott.ssa Roberta Volpini, domiciliata per la carica presso la sede della Azienda medesima.

(nel prosieguo denominate anche “Parti”)

Premesso che:

- con Legge 26 maggio 2004, n. 138 è stato istituito, presso il Ministero della Salute, il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM), quale organismo di coordinamento tra il Ministero della Salute e le Regioni per le attività di sorveglianza, prevenzione collettiva e salute pubblica;
- il CCM, come previsto dal Decreto Ministeriale 18 settembre 2008 recante la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dello stesso, opera in base ai programmi annuali, approvati con Decreto del Ministro della Salute, attraverso appositi accordi di collaborazione con vari Enti partner, tra cui le Regioni e le strutture regionali di afferenza;
- con D.M. del 5 agosto 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 19 settembre 2022 al n. 2532 e dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 30 agosto 2022 al n. 555, è stato approvato il Programma di attività del CCM per l’anno 2022 per un importo complessivo pari ad € 7.786.400,00;
- il predetto Programma di attività del CCM è suddiviso nell’Area Progettuale e nell’Area delle Azioni Centrali;
- in relazione alla suddetta Area progettuale, la Direzione Operativa del CCM, per l’anno 2022, ha proposto di individuare delle linee di intervento conformi alle priorità strategiche di governo, coerenti con i Piani nazionali, in primis con il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025, offrendo l’opportunità di sviluppare interventi mirati negli ambiti delle patologie trasmissibili e di quelle non-trasmissibili identificando alcune azioni di sistema utili alla programmazione di azioni di promozione della salute e di prevenzione in aree di intervento di particolare interesse e innovative;
- il Ministero della Salute, con nota 0035479-08/08/2022-DGPRE-MDS-P, ha invitato gli Enti partner del CCM, tra cui la Regione Emilia-Romagna, a presentare un massimo di due proposte attuative negli ambiti individuati nella citata Area Progettuale;
- la RER, già Ente capofila del progetto “Integration and Community Care for Asylum and Refugees in Emergency (I.C.A.R.E.)”, sottoscrittore a tal fine del Grant Agreement n. HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0075 (cfr. D.G.R. n. 874 del 11/06/2018) e dei connessi Accordi di

Partenariato con le Regioni Toscana, Lazio, Sicilia e con l’Azienda USL di Modena (cfr. D.G.R. n. 247 del 18 febbraio 2019), ha individuato, sempre in qualità di Capofila, l’area di intervento n. 7 “Migranti minori e minori non accompagnati: sorveglianza delle problematiche sanitarie e di accesso ai servizi sanitari”;

- con nota Prot. 21/09/2022.0912163.U è stata inviata al Comitato Scientifico del CCM la proposta progettuale dal titolo “Implementazione di un modello innovativo nei percorsi di accoglienza, diagnosi prevenzione e cura, dei minori stranieri e minori stranieri non accompagnati (MSNA) nei servizi sanitari”;
- il Comitato scientifico del CCM, nella seduta del 3 ottobre 2022 ha esaminato la suddetta proposta progettuale, procedendo all’approvazione della stessa;
- nella suddetta proposta è stata individuata, oltre alla RER, l’Unità Operativa 3, partecipante, tra le altre ivi indicate, allo svolgimento delle relative attività progettuali;
- per la realizzazione del progetto di cui trattasi il Ministero della Salute ha previsto, in favore della RER, un finanziamento complessivo pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di comune interesse finalizzate alla realizzazione del progetto in parola e per regolamentare la reciproca collaborazione, il Ministero della Salute e la RER hanno sottoscritto, in data 07/11/2022, apposito Accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, in cui si conferma l’erogazione, in favore della RER, del finanziamento complessivo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- la competente struttura ministeriale ha assegnato al progetto “Implementazione di un modello innovativo nei percorsi di accoglienza, diagnosi prevenzione e cura, dei minori stranieri e minori stranieri non accompagnati (MSNA) nei servizi sanitari” il Codice Unico di Progetto (C.U.P) E55E22000520001 in data 13/10/2022;
- il suddetto Accordo di collaborazione è stato approvato con decreto dirigenziale dell’8/11/2022, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 16/11/2022 con visto n. 623;
- le attività progettuali decorrono dal 22/11/2022 e termineranno il 22/11/2024, salvo una sola eventuale proroga per un periodo massimo di sei mesi su richiesta della RER, ove essa, nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, riscontri oggettive criticità di natura tecnica che determinino un ritardo della tempistica inizialmente prevista nel cronoprogramma;
- il presente Accordo di collaborazione disciplina i rapporti di collaborazione fra la RER e l’U.O. 3, al fine della buona conduzione del progetto, in coerenza con quanto disciplinato dall’Accordo di collaborazione tra il Ministero e la RER;

tanto premesso,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente Accordo di collaborazione disciplina i rapporti giuridici ed economici tra la RER, Ente capofila del progetto CCM 2022 “Implementazione di un modello innovativo nei percorsi di accoglienza, diagnosi prevenzione e cura, dei minori stranieri e minori stranieri non accompagnati (MSNA) nei servizi sanitari” e l’Unità Operativa 3, partecipante, tra le altre ivi indicate, allo svolgimento delle attività progettuali di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi descritti nel progetto esecutivo parte integrante dell’Accordo di collaborazione stipulato tra il Ministero della Salute e la RER.
2. Il presente Accordo si compone di una premessa e di dodici (12) articoli ed è concluso ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

3. La sottoscrizione del presente Accordo avviene esclusivamente con firma digitale, pena nullità dello stesso, ai sensi dell'art. 15 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii.
4. Le Parti condividono ed accettano il contenuto del progetto "Implementazione di un modello innovativo nei percorsi di accoglienza, diagnosi prevenzione e cura, dei minori stranieri e minori stranieri non accompagnati (MSNA) nei servizi sanitari", cui è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) E55E22000520001.
5. L' U.O. 3 si impegna a realizzare le attività progettuali di competenza secondo i principi e con le modalità operative indicate nel presente Accordo ed in coerenza con quanto specificato nel comma 1 del presente articolo.
6. Il finanziamento assegnato dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del progetto e comunque strettamente e direttamente legate alla realizzazione dell'attività di ricerca di competenza.

Articolo 2 (Durata)

1. Il presente Accordo di collaborazione ha validità dalla data dell'ultima sottoscrizione tra le Parti;
2. Le attività progettuali decorrono dal 22/11/2022 e termineranno il 22/11/2024, salvo una sola proroga concessa dal Ministero, su richiesta della RER, per un periodo massimo di sei mesi e qualora ne ricorrano le condizioni specificate nell'ambito delle premesse al presente Accordo.

Art.3 (Referenti delle attività tecnico-scientifiche, amministrative ed economiche)

1. I referenti assicurano il collegamento operativo fra la RER e l'U.O. 3.
2. Per la RER il referente scientifico del progetto è la Dott.ssa Giovanna Mattei e il referente amministrativo del progetto è il Dott. Marco Lombardi Satriani.
3. Per l'U.O. 3 il referente scientifico del progetto è il Dott. Santone Giancarlo e il referente amministrativo del progetto è la Dott.ssa Mirella Peracchi.
4. In caso di sostituzione del proprio referente scientifico e/o amministrativo, l'U.O. 3 è tenuta a comunicare tempestivamente il nominativo del referente scientifico e/o amministrativo subentrante/i.

Articolo 4 (Attività, relazioni e verifiche)

1. L'U.O. 3 si impegna a:
 - portare a termine, entro la data di scadenza del progetto, la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, così come descritte in dettaglio nel progetto esecutivo approvato dal Ministero e parte integrante dell'Accordo di collaborazione stipulato tra quest'ultimo e la RER;
 - trasmettere alla RER, **entro e non oltre 15 giorni** dalla scadenza di ogni semestre di attività, ad eccezione dell'ultimo, un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento delle attività, nonché un rendiconto economico finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute;
 - trasmettere alla RER, **entro e non oltre 20 giorni** dalla scadenza del progetto, il rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti, unitamente al rendiconto economico finanziario finale relativo a tutte le spese sostenute.
2. I rendiconti economico-finanziari di cui ai precedenti commi dovranno essere redatti sulla base della modulistica allegata all'Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la RER nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario previsto nel progetto, fermo restando che il Ministero rimborserà unicamente le somme effettivamente spese entro il termine di scadenza e che rispettino le indicazioni di cui al medesimo Accordo di collaborazione.

3. Tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute dovrà essere trattenuta agli atti dall'U.O. 3, che si impegna a produrre gli originali o le copie conformi dei documenti suddetti su richiesta della RER entro **15 giorni** dalla richiesta stessa.
4. Nell'ipotesi in cui i rapporti tecnici e/o i rendiconti non siano considerati esaustivi dal Ministero o dalla RER, l'U.O. 3 dovrà fornire tempestivamente alla RER le integrazioni e i chiarimenti necessari.
5. Il piano finanziario relativo al progetto potrà essere modificato una sola volta, previa autorizzazione del Ministero, che valuterà la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità. La richiesta di variazione, debitamente motivata, dovrà pervenire almeno **120 giorni** prima della data di fine validità del presente Accordo. La suddetta modifica sarà efficace solo successivamente alla registrazione, da parte degli organi di controllo, del relativo atto aggiuntivo.
6. Ferma restando l'invarianza del finanziamento complessivo, è consentito il trasferimento tra le voci di spesa del piano finanziario, nell'ambito dell'U.O. 3 e senza necessità di autorizzazione, di un importo non superiore al 10% per ogni singola voce di spesa, rispetto agli importi indicati nel piano finanziario originario o modificato, posto che la natura ed il contenuto delle stesse non siano state significativamente modificate e che vengano fornite adeguate motivazioni in fase di rendicontazione.

Articolo 5 (Modalità di erogazione del finanziamento)

1. Per la realizzazione delle attività progettuali di cui all'art. 1, la RER erogherà all'U.O. 3 la quota di finanziamento di spettanza, pari ad **€ 120.000,00 (centoventimila/00)**, subordinatamente all'effettivo accredito nel bilancio regionale delle rate da parte del Ministero, secondo le modalità di seguito riportate:
 - una prima quota (**35%** del finanziamento), pari ad **€ 42.000,00 (quarantaduemila/00)**, ad avvenuta sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, accompagnata dalla dichiarazione di conservazione della documentazione di spesa;
 - una seconda quota (**35%** del finanziamento), pari ad **€ 42.000,00 (quarantaduemila/00)**, dopo dodici mesi dall'inizio delle attività. Il pagamento sarà disposto solo a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari di cui all'art. 4 del presente Accordo relativo al primo anno di attività. Sarà possibile procedere alla corresponsione della seconda quota solo nel caso in cui dai rendiconti finanziari risulti che l'U.O. 3 abbia speso interamente la prima quota;
 - una terza quota, (**30%** del finanziamento), pari ad **€ 36.000,00 (trentaseimila/00)**, dietro presentazione della relazione e del rendiconto finali di cui all'art. 4, come saldo delle spese effettive sostenute, rendicontate, alla conclusione del progetto, previa approvazione da parte del Ministero della relazione tecnica e del rendiconto finanziario finali di cui all'art. 4 del presente Accordo.
2. L'U.O. 3 dichiara che le attività di cui al presente Accordo non sono soggette ad I.V.A., ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto si tratta di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.

Articolo 6 (Sospensione dei pagamenti.

Diffida ad adempiere. Risoluzione dell'Accordo di collaborazione)

1. In caso di valutazione negativa, da parte del Ministero, della documentazione di cui all'art. 4 del presente Accordo di collaborazione (rapporti tecnici e/o rendiconti economico finanziari) o del mancato invio dei dati di cui all'art. 4, comma 2, del medesimo Accordo, la RER sospenderà l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata o irregolare attuazione del presente Accordo.
2. In caso di accertamento di grave violazione degli obblighi di cui al presente Accordo di collaborazione, per cause imputabili all'U.O. 3, che possano pregiudicare la realizzazione del

progetto, la RER intima per iscritto all'U.O. 3, a mezzo posta elettronica certificata, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine, il presente Accordo di collaborazione si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.

3. È espressamente convenuto che, in caso di risoluzione del presente Accordo, l'U.O. 3 ha l'obbligo di provvedere, entro **40** giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'Accordo di collaborazione.
4. In ogni caso il ritardo, la sospensione o la revoca dell'erogazione del finanziamento da parte del Ministero determinerà contestualmente l'esonero, temporaneo o definitivo, della RER dall'obbligo di liquidazione degli importi previsti per l'U.O. 3.
5. Qualora il Ministero non valutasse positivamente le relazioni di cui all'art.4, l'U.O. 3 si impegna a restituire alla RER le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo le modalità ed i tempi che saranno comunicati per iscritto dalla stessa RER.
6. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata o irregolare attuazione del presente Accordo di collaborazione.

Art. 7 (Pubblicazioni e risultati della ricerca)

1. I risultati del progetto, ivi incluse le relazioni di cui all'art. 4 del presente Accordo di collaborazione, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente, nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall'U.O. 3 nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Accordo di collaborazione, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
2. Il referente scientifico dell'U.O. 3 ha l'obbligo di trasmettere tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all'art.4 del presente Accordo di collaborazione al referente scientifico della RER.
3. È fatto comunque obbligo all'U.O. 3 di rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili alla RER in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero.
4. Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad Accordo vigente che a conclusione dello stesso, l'U.O. 3 non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali e/o internazionali, dati, comunicazioni, reportistica, pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasione di convegni e/o corsi di formazione.
5. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l'indicazione: *"Progetto realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della Salute – CCM"*.

Articolo 8 (Tracciabilità dei flussi finanziari e codice unico di progetto)

Le Parti s'impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm.ii. e di quelle sul Codice Unico di Progetto di cui alla Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Articolo 9 (Tutela dei dati personali)

1. Le Parti provvedono al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, in conformità

al disposto del D. Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.

2. In particolare, ai fini del presente Accordo le Parti si qualificano come autonomi Titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del (GDPR); si danno reciprocamente atto che lo scambio di dati oggetto del presente Accordo risponde ai principi di liceità e che l'accesso ai dati personali sarà consentito solo a soggetti appositamente autorizzati ai sensi della normativa vigente.
3. Le Parti si danno altresì reciprocamente atto che i dati personali saranno raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo nonché per gli adempimenti amministrativi relativi all'esecuzione dello stesso.

Articolo 10 (Controversie e foro competente)

1. In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole.
2. Qualora non fosse possibile, il foro competente verrà individuato ai sensi di legge.

Articolo 11 (Registrazione)

1. Il presente Accordo di collaborazione sarà registrato solo in caso d'uso, a cura della Parte che avrà avuto interesse alla registrazione.
2. L'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e successive modificazioni, è assolta dall'ASL Roma 1.

Articolo 12 (Rinvio)

Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo di collaborazione si rinvia all'Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la RER ed ai relativi allegati parti integranti e sostanziali dello stesso.

Per la Regione Emilia-Romagna
Il Responsabile del Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica
Dott. Giuseppe Diegoli*

Per l'ASL Roma 1
Il Direttore Generale f.f.
Dott.ssa Roberta Volpini

* Firma apposta digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82